


STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

La presente perizia econometrica, a carattere extragiudiziario, rappresenta le valutazioni e le conclusioni a cui, in scienza e coscienza, è giunto il sottoscritto relatore sulla base della documentazione consegnata dal correntista. E' d'uopo ricordare che, qualora la parte committente decida di agire in giudizio per l'eventuale recupero della differenza saldi come sopra determinata, si espone ad una "alea del giudizio" tale per cui, nell'ambito del procedimento giudiziario instauratosi a seguito della domanda giudiziale di ripetizione dell'indebitato o di opposizione ad eventuale decreto ingiuntivo, ovvero a seguito di eventuale consulenza tecnico contabile disposta d'ufficio dal Giudice, si possa addivenire a conclusioni diverse.

STUDIO QUINTIERI

Dott. Luigi Quintieri



STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Tavola 4: Risultati del riconteggio delle competenze e del correlato saldoconto effettuato sul rapporto di conto corrente nr.ntestato a T

Trimestre	Competenze stornate per riconteggio	Saldo post storno	Tasso riconteggio interessi attivi	Numeri creditori riconteggio	Interessi attivi riconteggiati	Tasso riconteggio interessi passivi	Numeri debitori riconteggio	Interessi passivi riconteggiati	CMS riconteggiata	Oneri riconteggiati	Competenze capitalizzate	Saldo riconteggio	Saldo Banca	Differenza saldi
31/12/2010	TUTTO	-6.005,88	0,00%		0,00	0,00%	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.005,88	-6.025,00	19,12
31/03/2011	TUTTO	-702,88	0,00%	925,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,88	-973,10	270,22
30/06/2011	TUTTO	-9.992,80	0,00%	23.635,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.992,80	-10.563,94	571,14
30/09/2011	TUTTO	-7.653,75	0,00%	51.378,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.653,75	-8.605,88	952,13
31/12/2011	TUTTO	-5.535,79	0,00%	86.712,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-5.535,79	-7.698,83	2.163,04
31/03/2012	TUTTO	-7.084,66	0,00%	195.979,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,66	-9.544,41	2.459,75
30/06/2012	NIENTE	-1.761,05	0,00%	223.837,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,05	-4.220,80	2.459,75
30/09/2012	NIENTE	-813,36	0,00%	226.297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,36	-3.273,11	2.459,75
31/12/2012	TUTTO	-6.772,44	0,00%	225.345,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-6.772,44	-10.457,52	3.685,08
31/03/2013	TUTTO	-4.067,94	0,00%	330.885,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.067,94	-8.034,18	3.966,24
30/06/2013	TUTTO	-5.612,10	0,00%	359.890,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.612,10	-9.955,78	4.343,68
30/09/2013	TUTTO	-4.034,68	0,00%	398.713,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,68	-8.707,89	4.673,21

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

<i>Trimestre</i>	<i>Competenze stornate per riconteggio</i>	<i>Saldo post storno</i>	<i>Tasso riconteggio interessi attivi</i>	<i>Numeri creditori riconteggio</i>	<i>Interessi attivi riconteggiati</i>	<i>Tasso riconteggio interessi passivi</i>	<i>Numeri debitori riconteggio</i>	<i>Interessi passivi riconteggiati</i>	<i>CMS riconteggiata</i>	<i>Oneri riconteggiati</i>	<i>Competenze capitalizzate</i>	<i>Saldo riconteggio</i>	<i>Saldo Banca</i>	<i>Differenza saldi</i>
31/12/2013	NIENTE	-4.113,44	0,00%	429.935,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-4.113,44	-8.786,65	4.673,21
31/03/2014	TUTTO	-5.690,16	0,00%	419.587,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.690,16	-10.722,96	5.032,80
30/06/2014	TUTTO	-3.865,28	0,00%	456.919,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.865,28	-9.286,44	5.421,16
30/09/2014	TUTTO	-4.383,91	0,00%	497.646,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.383,91	-10.207,48	5.823,57
31/12/2014	TUTTO	2.147,42	0,00%	534.627,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	2.147,42	-5.012,91	7.160,33
31/03/2015	TUTTO	-2.660,82	0,00%	643.337,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,82	-10.218,63	7.557,81
30/06/2015	NIENTE	75,32	0,00%	687.760,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	-7.482,49	7.557,81
30/09/2015	TUTTO	-610,65	0,00%	694.122,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,65	-8.603,36	7.992,71
31/12/2015	TUTTO	-186,87	0,00%	734.133,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-186,87	-9.536,71	9.349,84
31/03/2016	TUTTO	3.924,32	0,00%	849.562,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,32	-5.888,71	9.813,03
30/06/2016	TUTTO	649,19	0,00%	892.382,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,19	-9.374,78	10.023,97
30/09/2016	TUTTO	3.543,68	0,00%	920.601,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,68	-7.125,29	10.668,97
31/12/2016	TUTTO	1.518,68	0,00%	980.505,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,68	-9.569,22	11.087,90
31/03/2017	TUTTO	3.395,71	0,00%	996.800,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.395,71	-8.421,57	11.817,28

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

<i>Trimestre</i>	<i>Competenze stornate per riconteggio</i>	<i>Saldo post storno</i>	<i>Tasso riconteggio interessi attivi</i>	<i>Numeri creditori riconteggio</i>	<i>Interessi attivi riconteggiati</i>	<i>Tasso riconteggio interessi passivi</i>	<i>Numeri debitori riconteggio</i>	<i>Interessi passivi riconteggiati</i>	<i>CMS riconteggiata</i>	<i>Oneri riconteggiati</i>	<i>Competenze capitalizzate</i>	<i>Saldo riconteggio</i>	<i>Saldo Banca</i>	<i>Differenza saldi</i>
30/06/2017	TUTTO	2.671,40	0,00%	1.074.358,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.671,40	-9.969,36	12.640,76
30/09/2017	TUTTO	8.098,40	0,00%	1.161.548,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.098,40	-5.316,10	13.414,50
31/12/2017	TUTTO	8.386,81	0,00%	1.233.079,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	952,93	0,00	8.386,81	-6.358,35	14.745,16
31/03/2018	TUTTO	9.161,64	0,00%	1.326.291,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	9.161,64	-5.897,87	15.059,51
30/06/2018	TUTTO	7.305,36	0,00%	1.369.635,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.305,36	-8.113,16	15.418,52
30/09/2018	TUTTO	15.530,29	0,00%	1.418.227,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	15.530,29	28,00	15.502,29
31/12/2018	TUTTO	16.255,85	0,00%	1.426.194,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	512,28	0,00	16.255,85	241,26	16.014,59
31/03/2019	TUTTO	15.510,37	0,00%	1.441.296,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,37	-512,45	16.022,82
30/06/2019	TUTTO	16.031,60	0,00%	1.458.073,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,60	7,08	16.024,52
30/09/2019	TUTTO	15.471,28	0,00%	1.474.204,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,28	-580,15	16.051,43
31/12/2019	TUTTO	16.156,99	0,00%	1.476.726,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	171,67	0,00	16.156,99	-68,83	16.225,82
31/03/2020	TUTTO	16.062,09	0,00%	1.476.537,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,16	8.877,93	-169,90	9.047,83

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

APPENDICE

1. Note tecniche sulla verifica del TAEG (tasso annuo effettivo globale) nell'apertura di credito in conto corrente

La legge n.142 del 1992, (legge comunitaria 1991) ha recepito, all'art. 18 e ss. le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.

Il TAEG, secondo l'art. 19 della Legge n. 142 del 1992 che lo ha introdotto nel nostro Ordinamento, è definito come:

«il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE».

La Direttiva in parola presentava tuttavia la Formula di calcolo del TAEG per le sole operazioni di finanziamento a rimborso graduale (*mutui, leasing, etc.*).

Questo naturalmente non significa che gli Intermediari finanziari potessero lecitamente nascondere il reale costo del finanziamento tramite scoperto di conto corrente, attraverso l'utilizzo di voci di vostro (*es. cms, spese di istruttoria pratica fido, spese di tenuta conto, etc.*) non espressi attraverso la semplice indicazione del tasso d'interesse, a guisa che il correntista non potesse avere nessuna reale contezza del reale costo del credito concesso.

La verifica dell'usura contrattuale è infatti sempre possibile, anche per i rapporti di conto corrente, purché naturalmente si sia in possesso dei relativi contratti.

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

1.1 IL CALCOLO DEL TAEG NEL CONTO CORRENTE CON LA FORMULA DI MATEMATICA FINANZIARIA

Ai fini del calcolo del TAEG, per la verifica dell'usura contrattuale in un contratto di apertura di credito in conto corrente, dovendosi in ogni caso tenere conto del disposto della norma imperativa dettata dall'art. 644 c.p., è possibile procedere effettuando tale verifica con la seguente formula di *matematica finanziaria*:

$$T. A. E. G = \left(1 + \frac{T.A.N.debitore}{periodicapitaliz.} + Cms/Civ + \frac{speseperiodiche}{fidoaccordato}\right)^{periodicapitaliz.} -$$

1(1.1)

Secondo tale formulazione, il **TAEG** (quindi il *tasso annuo effettivo globale*) risulterebbe determinato come somma di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, tenuto conto della capitalizzazione periodica degli stessi (in assenza di capitalizzazioni periodiche, naturalmente risulta $periodicapitaliz=1$).

Di seguito si presenta un esempio di calcolo del TAEG con la formula anzi detta, prendendo a riferimento un contratto di conto corrente che presenti le seguenti condizioni:

- a) **TAN entro fido: 5,25%;**
- b) **TAN extra fido: 6,00%;**
- c) **Fido accordato: €5.000,00;**
- d) **Cms: 0,5% sul massimo scoperto;**
- e) **Spese fisse di chiusura trimestre: €50,00.**
- f) **Periodicità capitalizzaz. = 4 (trimestrale)**

In tal caso, la 1.1 fornisce il seguente risultato:

$$T. A. E. G = \left(1 + \frac{0,0525}{4} + 0,005 + \frac{50}{5000}\right)^4 - 1 = 11,73\%$$

Verifica dei risultati forniti dalla formula 1.1.

Trattandosi di dover misurare dei “*costi potenziali*”, è assolutamente necessario fare delle assunzioni (ad esempio sul reale utilizzo del fido). A tal fine, supponiamo quindi che il correntista utilizzi tutto il fido accordato sin dal primo giorno e che il saldo del conto resti fisso e costante per tutta la durata del trimestre. Immaginiamo che il trimestre sia il I° dell'anno (quindi quello che va dal 1° gennaio al 31 marzo), composto di 90 giorni.

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

In tal caso, la liquidazione delle competenze sul c/c sarà effettuata dalla Banca nel seguente modo:

- (a) Numeri debitori maturati nel trimestre: $5.000 \times 90 = 450.000$;
- (b) Interessi debitori entro fido: $(0,0525/365) \times 450.000 = \text{€ } 64,73$
- (c) Cms = $0,005 \times 5000 = \text{€ } 25,00$;
- (d) Spese di chiusura trimestre: **€50,00**

In tal caso, immaginando una capitalizzazione trimestrale, si avranno 4 periodi di capitalizzazione, per cui **il valore del TAEG calcolato attraverso la 1.1 sarà pari all'11,73%**.

Si noti che, qualora al posto della cms sia indicata in contratto la civ, allora bisogna porre attenzione al modo in cui è espressa: in genere essa è espressa su base annua, per cui in caso di conti con capitalizzazione trimestrale, ne andrebbe ricondotto il valore su base trimestrale, dividendo allora il numero che si trova in contratto (es. 2% sull'accordato) per 4.

Il lettore accorto faccia attenzione ad una circostanza: il “costo potenziale” del credito così espresso, coincide con il costo reale *se* l'utilizzo del credito è “pieno” e pari a quello concesso e costante per tutta la durata del trimestre. Se infatti si provasse a fare un calcolo “a posteriori”, misurando il TEG con la nota formula di matematica finanziaria **seguinte**:

$$T.E.G = \left(\frac{(Interessi + cms + oneri) \times 365}{numeri debitori} \right) \quad (1.2)$$

allora si troverebbe, con i dati dell'esempio sopra posto, un valore del TEG pari all'**11,33%**, secondo il dettaglio del calcolo sotto analiticamente mostrato.

$$T.E.G = \left(\frac{(64,72 + 25,00 + 50,00) \times 365}{450.000} \right) = 11,33\%$$

Dovendo tenere conto della capitalizzazione trimestrale delle competenze, il tasso annuo effettivo globale, ovvero il TAEG, sarebbe allora da ricercare attraverso la seguente nota formula:

$$T.A.E.G = \left(1 + \frac{T.E.G.}{periodic capitaliz.} \right)^{periodic capitaliz.} - 1 \quad (1.3)$$

In tal caso, sostituendo il valore del TEG come sopra calcolato, si avrebbe un TAEG pari

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

all'**11,825%**.

Si noti come la differenza tra il valore del TAEG calcolato “*a preventivo*” con la formula indicata in 1.1 (pari al 11,73%) e quello calcolato “*a consuntivo*” con la formula calcolata in 1.3 sia da attribuirsi unicamente al fatto che mentre - per ragioni di *semplificazione computazionale* - la formula in 1.1 considera l'anno commerciale (360gg), mentre la formula in 1.2. considera invece l'anno solare.

Se infatti si liquidassero gli interessi prendendo a riferimento l'anno commerciale, allora essi sarebbero, con i dati dell'esempio sopra (cfr. punto b), pari ad €65,62 anziché €64,72.

Sostituendo allora tale nuovo valore degli interessi nella formula del TEG (cfr. 1.2) in luogo del precedente (€ 64,73) ed utilizzando ovviamente 360 al posto di 365 come numero di giorni, si otterrebbe un valore del TEG pari al **11,25%**.

Se adesso si sostituisce tale ultimo valore nella 1.3, si ritroverebbe *esattamente* il valore fornito dalla 1.1 e cioè un **TAEG del 11,73%**.

Se ne deduce che la formula in 1.1 (calcolabile “*a preventivo*” sulla base dei soli dati contrattuali) tenderà ad una leggera sottostima del TAEG calcolato attraverso la 1.3, che risulta utilizzabile solo a consuntivo.

Per misurare il TAEG extra fido, sarà sufficiente adesso sostituire nella 1.1 al TAN *entro fido* quello *extra fido*. Con riferimento ai dati dell'esempio, sostituendo quindi il valore del 5,25% con quello del 6,00% e così trovando un TAEG pari al **12,55%**.

Naturalmente, qualora non si volesse tener conto dell'incidenza della *cms* sul TAEG – *operazione in ogni caso irrispettosa della norma e del concetto stesso di TAEG* - basterebbe eliminare il valore dell'aliquota *cms* sia dalla 1.1 che dalla 1.2.

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

1.2 LA VERIFICA DEL TAEG NELL'APERTURA DI CREDITO IN C/C SECONDO LA FORMULA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE

Quella in 1.1 non è l'unica formula utilizzabile per la misura del TAEG di un apertura di credito in conto corrente in fase di stipula. Infatti, in recepimento della [Direttiva europea 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori](#), il legislatore nazionale ha emanato il **D.lgs n.141 del 13 agosto 2010**, sostituendo il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario ed affidando alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare i dettagli tecnici.

Sulla scorta di tale iter normativo è stato emesso, in data 09 febbraio 2011, un provvedimento, poi pubblicato nel [supplemento ordinario n.40 della GU, Serie Generale n.38 del 16-2-2011, \(allegato 5B\)](#), che ha definito la modalità con cui viene esplicitato il TAEG che gli Intermediari finanziari **devono indicare in contratto** per le aperture di credito in conto corrente attraverso la seguente formula (1.4)

$$T.A.E.G = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1 \quad (1.4)$$

dove:

- *l'utilizzato* è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato *periodo di riferimento*;
- gli *interessi* sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato, secondo quanto specificamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- gli *oneri* includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l'affidamento; si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito; sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito;

- se la durata dell'affidamento non è nota si assume un *periodo di riferimento* trimestrale ($t=12/3$), altrimenti t è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni;

Supponiamo adesso di voler calcolare il TAEG per l'apertura di credito in conto corrente relativamente ad un contratto che presenti le stesse condizioni dell'esempio sopra, e quindi con i seguenti valori:

- g) TAN entro fido: 5,25%;
- h) TAN extra fido: 6,00%;
- i) Fido accordato: €5.000,00;
- j) Cms: 0,5% sul massimo scoperto;
- k) Spese fisse di chiusura trimestre: €50,00;
- l) Periodicità capitalizzaz. = 4 (trimestrale)

Sulla scorta di tali dati, immaginando il caso di contratto con durata a tempo indeterminato ed applicazione della commissione di massimo scoperto e seguendo le modalità di calcolo indicate nel sopra indicato Supplemento della Gazzetta Ufficiale, avremo i seguenti valori da sostituire nella 1.4

- (a) utilizzato (pari all'accordato) = €5.000,00
- (b) interessi debitori entro fido: $5000 \times 0,0525/4 = €65,62$
- (c) commissione massimo scoperto: $5000 \times 0,005 = €25,00$

Il risultato sarà quindi il seguente:

$$T.A.E.G = \left(\frac{5.000 + 65,62 + 25,00 + 50,00}{5.000} \right)^4 - 1 = 11,73\%$$

Si noti a questo punto come i risultati del **TAEG** calcolato con le due formule 1.1 ed 1.4 coincidano perfettamente: anche nella formula 1.4 infatti, viene dettata una leggera approssimazione in difetto derivante dalla considerazione dell'anno commerciale in luogo dell'anno civile che invece è la misura generalmente utilizzata nella pratica bancaria per la liquidazione degli interessi.

La differenza reale tra le due formulazioni per il calcolo del TAEG, ovvero tra la 1.1 e la 1.4 è

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

che la 1.1 è più “immediata”: non è infatti necessario fare alcun preventivo calcolo degli interessi in relazione al fido accordato.

E’ naturalmente superfluo osservare come “tutto si tiene” dal punto di vista della matematica finanziaria: agli stessi risultati si giungerebbe infatti attraverso il calcolo del TAEG in “2 passaggi”, utilizzando cioè prima la formula in 1.2 (facendo attenzione a considerare l’anno commerciale) e sostituendo poi il valore così trovato nella 1.3.

Tale verifica, volendo, fornisce anche una solida giustificazione matematica (i.e. *scientifica*) del fatto che – *a dispetto degli orientamenti giurisprudenziali contrari* – il TEG (tasso *effettivo* globale) applicato su un singolo trimestre *non* si misura attraverso le formule dettate dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni di vigilanza emanate agli Intermediari finanziari al fine del compimento dell’indagine statistica volta alla rilevazione del TEGM (che è altra cosa rispetto a TEG e TAEG).

Se così fosse infatti, vi sarebbe un “insanabile conflitto” aperto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 1.4, che è la formula di misura del TAEG che, *per legge*, a partire 17 febbraio 2011, gli Intermediari finanziari devono obbligatoriamente utilizzare per l’indicazione del TAEG nelle aperture di credito in conto corrente.

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

2. SULLA NON VINCOLATIVITÀ DELLE “ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA” PER IL CONSULENTE TECNICO

Uno degli aspetti più controversi a proposito delle modalità di determinazione del tasso effettivo globale e del TAEG in un rapporto di conto corrente, è quello relativo alla vincolatività per il tecnico accertatore delle Istruzioni che la Banca d’Italia periodicamente emana agli Intermediari Vigilati per il compimento dell’indagine statistica finalizzata alla rilevazione dei TEGM (Tassi effettivi globali medi) ex art. 2 della L.108/96.

A tal proposito, bisogna condurre l’indagine filologica sotto un duplice aspetto: il primo è di carattere tecnico giuridico ed il secondo di carattere tecnico-contabile.

Sotto il primo profilo, strettamente giuridico, il primo passo da compiere è stabilire se Banca d’Italia sia o meno fonte normativa per tutti i consociati dell’ordinamento oppure se la vincolatività delle sue Circolari (quindi anche delle sue *“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”*) in quanto “norme” sia circoscritta ai soli Intermediari vigilati.

Orbene non può esservi ragionevole dubbio a proposito del fatto che, nell’ambito della disciplina tracciata dalla L.108/96, il fine delle “Istruzioni” della Banca d’Italia infatti, che per inciso è una s.p.a. priva di alcun potere normativo verso la totalità dei consociati dell’ordinamento ma semmai titolare, e solo per espressa Delega di legge, di un potere regolamentare rivolto esclusivamente verso i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 5 del T.U.B. (testo unico bancario).

Nella fattispecie tale potere si limita a quello di svolgere una indagine statistica al fine di rilevare i tassi globali medi per ciascuna categoria di operazioni in modo tale da permettere al Ministro del Tesoro, il quale vi provvede con successivi Decreti trimestrali, di determinare la base di calcolo per i tassi soglia, ovvero *“il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”* ex L.108/96.

In tal senso diventa assolutamente inequivocabile come tali “istruzioni” siano vincolanti per i soli Intermediari Vigilati come appresso sarà meglio chiarito, come questione di carattere tecnico va subito detto che Banca d’Italia non è fonte normativa n tecnico professionista della materia tecnico contabile che oper è un Intermediario vigilato e non deve compiere alcuna

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

indagine statistica per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati sulla totalità dei contratti di credito in essere in Italia e stipulati con soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia ma solo una determinazione, ovvero una misura, ex post, del tasso effettivo globale (non medio ma puntuale) applicato dal Banca Findomestic agli specifici rapporti di finanziamento in esame e confrontare poi tale valore non già con i TEGM a suo tempo rilevati da Banca d'Italia per la categoria di finanziamento di che trattasi ma con i tassi soglia tempo per tempo vigenti (TEGM*1,50 fino al secondo trimestre 2011 e TEGM*1,25+4% ex D.L. n. 70 del 14/05/2011) che sono diversi e maggiori, di molto, rispetto ai TEGM.

Passando ai rilievi tecnici, vi è innanzitutto da riflettere su una circostanza di assoluto rilievo: a dispetto di quanto possa superficialmente apparire, non esiste alcuna norma, né a carattere primario né a carattere secondario, che dia una definizione di cosa debba intendersi per *interesse e tasso d'interesse*.

La pretesa, in punto di diritto, di trovare una definizione di tasso d'interesse (e quindi di tasso d'interesse effettivo globale) all'interno della norma giuridica va vista per quello che è: una pretesa, appunto, più o meno fondata a seconda di come si vogliano vedere le cose. Il codice della strada, per esempio, non dà alcuna definizione di “*velocità*” essendo appunto tale concetto definito all'esterno della norma, al pari di quello relativo a qualsiasi unità di misura: il metro, il secondo, etc. Il tasso d'interesse, al pari di ogni altra unità di misura di fenomeni fisici (o sociali) non è affatto definito nella norma e tantomeno nelle “Istruzioni” il cui fine è soltanto quello di compiere una *indagine statistica*.

Da tale punto di vista, per ciò che concerne quindi i criteri di determinazione del tasso d'interesse effettivo globale in una specifica operazione di finanziamento, fermo restando che, per un C.T.U., ovvero per un soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche, non v'è alcuna ragione di riferirsi a norma di diritto alcuna, dal momento che è la matematica finanziaria la disciplina scientifica che da sempre e in tutto il mondo fissa nozione e misura del tasso d'interesse effettivo globale, v'è anche da considerare che seppure si volesse far riferimento a precisi vincoli normativi, questi non potrebbero che rintracciarsi nella L.108/96.

Da tale ultimo punto di vista, non può assumersi de plano che le norme di rango primario,

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

ovverosia l'art. 644 del codice penale e l'art. 2 della Legge n. 108 del 1996, abbiano attribuito alla Banca d'Italia, piuttosto che ai decreti ministeriali trimestrali, la funzione di dettare norme vincolanti per l'interprete (il Giudice) in ordine alla determinazione del tasso di interesse usurario della singola operazione. D'altra parte, sul punto della irrilevanza normativa delle Istruzioni di Banca d'Italia, esiste oramai una Giurisprudenza piuttosto consolidata. Illuminante in proposito una recente sentenza del **Tribunale di Padova, la n.1999 del 30 giugno 2015 (est. Zambotto)** che così afferma:

“Le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina sull'usura, non sono dettate al fine di determinare come debba essere conteggiato il tasso effettivo globale applicato dalla banca alle singole operazioni con i clienti (TEG), ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo (TEGM). Esse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito della sua indagine sul TEG applicato alla singola operazione, trattandosi tra l'altro di disposizioni non suscettibili di derogare alla legge, con la conseguenza che per il calcolo dell'usura non è possibile utilizzare la formula cd. Banca d'Italia, ma è necessario servirsi della formula del TAEG che calcola l'usura secondo i dettami della L. 108/96.”

D'altra parte, a conclusioni simili erano già giunti i Giudici di legittimità in diverse pronunce: valgano per tutte, le seguenti considerazioni svolte dalla **Cassazione con la Sentenza n. 46669/2011** a proposito della inclusione degli interessi di mora nella determinazione del TAEG:

“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato ... Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione[...].”

Si noti, qui di sfuggita, come la Cassazione si riferisca ad un “non vincolatività” di dette Istruzioni addirittura per le Banche, che pure al potere regolamentare della Banca d'Italia sono

STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

assoggettate ex art. 5 T.U.B., dovendosi quindi evidentemente intendere che tale vincolo non sussista praticamente mai per gli altri consociati dell'ordinamento e tantomeno su una materia, quale la misura del tasso annuo d'interesse effettivo globale in una operazione di finanziamento, interamente ed universalmente definita attraverso metodi di carattere tecnico-scientifico notoriamente dettati dalla matematica finanziaria.

Infine, si noti anche un'altra dirimente circostanza: è del tutto naturale come non si possa pretendere di affermare che Banca d'Italia (che è l'organismo tecnico cui si deve la formulazione 1.3) abbia "smentito se stessa": se fosse infatti vero che il costo del finanziamento in un conto corrente si misura attraverso le formule dettate da Banca d'Italia agli Intermediari vigilati nelle "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi*" allora la formula in 1.3 dovrebbe essere esattamente la stessa delle istruzioni medesime.